

V. In tutte le Controversie relative alli Contrabbandi, e Sfrosi, ed a qualunque altra materia di Finanza li Giudici dovranno procedere, e decidere sommariamente a termini delle Leggi, senza farsi lecito di allontanarsi dal rigore delle penali prescritte dalle medesime, essendo qualunque composizione sopra le penali riservata all'Intendenza Generale, e per essa alle Intendenze, o Pro-Intendenze Provinciali ne' limiti circoscritti dalle loro istruzioni.

VI. In tutto quello, che non si oppone alle sopraindicate disposizioni, intenderansi confermati li nostri antecedenti Editti, quali continueranno per conseguenza ad essere nel loro pieno vigore sino ad altri Sovrani Ordini.

Per l'esatto adempimento di queste determinazioni, ed affinchè non si possa da alcuno allegare ignoranza, ordiniamo che il presente Proclama sia pubblicato in questa Città, nel Dogado, nelle Città, e Provincie Suddite della Terra Ferma, e negli altri Luoghi soliti di questo Stato.

Venezia 18. Aprile 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

V. PELLEGRIINI Regio Commiss. Civ.

De Ceresa Se gr.
Y 2 GL'